

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 557 del 24/7/2013

Oggetto:

NOMINA DELLA DR.SSA MARIA TERESA MECCHI A DIRETTORE SANITARIO DELL'AOUC CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DELLA DURATA DI TRE ANNI

PROPOSTA N° **588**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. P. TAGLIAFERRI
PROPONENTE: U.O. B1AA AFFARI GENERALI IL DIRIGENTE : D.SSA R. GIARDIELLO

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :

COLLEGIO SINDACALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

ESTAV CENTRO

GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

T TUTTE LE STRUTTURE

PUBBLICATO DAL **24/7/2013**

ESECUTIVO DAL 24/7/2013

AL 8/8/2013

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 31 maggio 2013 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del direttore generale* la sottoscritta dr.ssa Monica Calamai è stata nominata Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, entrando nella pienezza delle proprie funzioni il 31 maggio 2013;
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario, il cui rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 bis comma 8 del citato decreto, è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del Libro V del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni il Direttore Sanitario deve possedere i seguenti requisiti:
 1. laurea in medicina e chirurgia;
 2. età non superiore ad anni sessantacinque;
 3. svolgimento, per almeno cinque anni di una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione;
- ai sensi degli artt. 40 e 40 bis della L.R. 40/2005, il direttore sanitario è nominato dal direttore generale tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco di idonei formato a seguito delle domande che gli interessati possono presentare dal 1° al 31 dicembre di ogni anno e/o a seguito di apposito avviso pubblico che la competente struttura della Giunta Regionale ha la facoltà di indire; tale elenco è funzionale alla nomina di nuovi direttori sanitari qualora, per una qualsiasi causa, dovesse verificarsi la vacanza di uno o più dei posti al momento ricoperti dai direttori sanitari delle aziende sanitarie e dai direttori amministrativi degli ESTAV in carica;

Verificato che, sulla base dell'esame del curriculum formativo-professionale, presentato ed acquisito agli atti del procedimento, la dr.ssa Maria Teresa Mechi risulta in possesso dei suddetti requisiti;

Verificato altresì, sulla base dell'autodichiarazione, parimenti acquisita agli atti del procedimento, l'insussistenza delle incompatibilità di cui all'art. 3 comma 11 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato che la dr.ssa Maria Teresa Mechi risulta iscritta nell'Elenco di idonei alla nomina di cui al Decreto Dirigenziale 387 del 20.02.2013;

Richiamate le disposizioni contenute nella legge regionale n. 66 del 27.12.2011 art. 123 concernenti le "indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale";

Dato atto che, in applicazione dell'art. 40 comma 11 della L.R. 40/2005, ai sensi del quale "Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale, se questi non provvede alla loro riconferma", l'incarico di Direttore sanitario conferito al Dott. Valerio Del Ministro con Provvedimento D.G. n. 37 del 27 gennaio 2012 cesserà il 30 luglio 2013;

Ritenuto di nominare la dr.ssa Maria Teresa Mechi Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e di stipulare con la stessa il contratto di diritto privato, della durata di tre anni a decorrere dal 1 agosto 2013 secondo quanto previsto dal citato art. 3 bis comma 8 del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni secondo lo schema allegato 1 al presente atto;

Ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per permettere il regolare svolgimento dell'attività sanitaria;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Visti:


la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 116 del 27/03/2007 e s.m.i.

DISPONE

1. Di nominare la dr.ssa Maria Teresa Mechi, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 15 agosto 1957, Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi a far data dal 1 agosto 2013.
2. Di stipulare con la medesima il contratto di diritto privato della durata di tre anni secondo lo schema allegato al presente atto all.1.
3. Di dichiarare il presente atto, per quanto in premessa indicato, immediatamente eseguibile.
4. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/05 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore Generale
dr.ssa Monica Calamai



Elenco degli allegati

Allegato n. 1 Contratto

n. pagine 5

5

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE.

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, sita in Firenze Largo Brambilla, 3,

TRA

la Dr.ssa Monica Calamai nata a Massa Marittima (GR) il 22.08.1962, domiciliata per la carica in Firenze, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (codice fiscale 04612750481), nella sua qualità di Direttore Generale;

E

la dr.ssa Maria Teresa Mechi, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 15 agosto 1957, residente a Bagno a Ripoli (FI) in Via Rosano 78 (codice fiscale MCHMRA57M55A564L) nominata Direttore Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi denominato Direttore Sanitario.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, a tempo pieno e con impegno esclusivo, partecipa alla direzione dell'Azienda ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e svolge le funzioni previste dal successivo comma 7, dalle leggi regionali di attuazione, dall'Atto Aziendale e dal Regolamento Generale di

Σ

organizzazione nonché quelle delegategli dal Direttore Generale a norma dell'art. 36 L.R.T. 40/05.

ART. 2

Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale, dalle direttive regionali e dagli atti aziendali rilevanti sotto il profilo organizzativo e gestionale, il Direttore Sanitario si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli determinati dal Direttore Generale. Durante il proprio mandato il Direttore Sanitario è tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 3

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde al Direttore Sanitario un compenso onnicomprensivo pari all'80% del trattamento economico annuo attribuito al Direttore Generale e pertanto ammontante a € 117.752,17.= al lordo di oneri e ritenute di legge. A tale importo, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della legge regionale n. 66/2011, è applicata la riduzione nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in Euro 116.364,57 al lordo di oneri e ritenute di legge. Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Direttore Sanitario nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'Azienda provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute.

Il trattamento economico è integrato della somma di € 3.615,20, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

Il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo è integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, che viene corrisposta in unica soluzione sulla base della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale. L'ammontare di tale quota è determinato sulla base di appositi indicatori di verifica

5

individuati al momento dell'attribuzione degli obiettivi e corrisposto dall'Azienda, previa comunicazione, da parte della Regione, dell'importo dovuto.

Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'art. 61, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

ART. 4

L'incarico, che è rinnovabile, ha durata di tre anni a decorrere dal 1 agosto 2013 e cessa al 31 luglio 2016, salvo che precedentemente a tale scadenza sia nominato un nuovo Direttore Generale. In questo caso il rapporto di lavoro si risolve di diritto decorsi sessanta giorni da tale nomina così come espressamente previsto dalla L.R. 40/2005, art. 40 comma 11.

Il medesimo incarico non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età del Direttore Sanitario.

In caso di rinuncia anticipata all'incarico rispetto alla durata naturale di cui al comma precedente, è fatto obbligo al Direttore Sanitario di dare preavviso di almeno sessanta giorni al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 5

Nessuno indennizzo è dovuto al Direttore Sanitario in presenza di motivi che ne impongano la sospensione o la decadenza. La stessa disposizione si applica alla cessazione dell'incarico conseguente alla sostituzione del Direttore Generale.

ART. 6

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento.



In caso di condanna del Direttore Sanitario con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Salvo che per i reati di concussione e corruzione, e per gli altri reati commessi in danno dell'Azienda, il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

ART. 7

Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dalla L.R.T. 40/2005, dall'Atto Aziendale e dal Regolamento Generale di organizzazione, si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

ART. 8

In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Firenze.

ART. 9

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della Dr.ssa Mri Teresa Mechi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Monica Calamai

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Maria Teresa Mechi

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr.ssa Maria Teresa Mechi, preso atto dei contenuti contrattuali sopraindicati li approva in toto ed in particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c., le clausole risultanti dagli artt. 4, 5 e 7.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Maria Teresa Mechi

Firenze, _____